Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì 19 maggio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1 2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 settembre 1948
registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1948
registro n. 20 Difesa-Marina, foglio n. 88

MEDAGLIA D'ORO

E' conferita la medaglia in oro al valor militare (*alla memoria*) del marinaio PARODO Giacomo di Emanuele e di Rivano Luigia, nato a Carloforte (Cagliari) il 21 dicembre 1919, matr. 75913, con la seguente motivazione:

Marinaio del reggimento San Marco di presidio a base navale dislocata in territorio straniero e caduta, all'armistizio, sotto controllo germanico, si sottraeva alla collaborazione e dopo tre mesi di peregrinazione clandestine nel corso delle quali prendeva contatto con formazioni partigiane francesi, veniva catturato e sottoposto a giudizio. Conscio della sorte riserbatagli rifiutava decisamente la collaborazione col nemico della Patria, accettando senza esitazione il supremo sacrificio. Sicuro di se stesso davanti al plotone di esecuzione assumeva austero atteggiamento e ripetutamente rifiutava di essere bendato destando profonda ammirazione nei presenti. L'ultimo suo grido fu di invocazione per la grandezza della Patria alla quale faceva olocausto della vita con fermo e sereno coraggio. — Bordeaux, settembre 1943, marzo 1944.

(1483)

Decreto Presidenziale 29 settembre 1948
registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1948
registro n. 20 Difesa-Marina, foglio n. 219

MEDAGLIA D'ORO

E' conferita la medaglia in oro al valor militare (*alla memoria*) del capitano di corvetta Domenico Maria BAFFIGO di Battista e di Caroggio Maria, nato a Cornigliano Ligure il 12 agosto 1912, con la seguente motivazione:

Valoroso ufficiale superiore, più volte decorato nel recente conflitto, trovandosi, all'armistizio, destinato all'allestimento di incrociatore presso cantiere navale, freddamente determinato ad assolvere i doveri derivantigli dal suo stato, respingeva con il fuoco truppe nemiche dirette ad impossessarsi dell'unità all'ormeggio. Organizzata successivamente — di propria iniziativa — la difesa del cantiere, ne assumeva il comando. Alla testa di un manipolo di animosi marinai fronteggiava gli invasori ricacciandoli con violento prolungato tiro di armi leggere. Dopo ardua lotta, nella quale i suoi uomini avevano prevalso, attratto con l'inganno a parlamentare, veniva catturato e barbaramente trucidato. Pur essendo state disperse le sue spoglie mortali, vive tuttora il suo spirito indomito nell'esempio lasciato ai posteri delle più alte virtù militari. — Castellammare di Stabia, 11-12 settembre 1943.

(1484)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. **4557.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 937; 27 ottobre 1951, n. 1681 e 23 gennaio 1952, n. 168;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è così ulteriormente modificato:

L'attuale art. 77 relativo al corso di laurea in fisica, ultimo comma, è sostituito dal seguente:

« Lo studente non può sostenere gli esami di 3° anno di esercitazioni di fisica sperimentale senza aver superato quelli di esercitazioni di fisica sperimentale del 1° e del 2° anno del corso ».

Gli articoli dell'attuale statuto dal n. 196 al 220 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuole di specializzazione
annesse alla Facoltà di medicina chirurgica

Art. 196. — Per essere iscritti alle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina chirurgica occorre avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed il titolo di abilitazione all'esercizio professionale.

Non si può essere iscritti contemporaneamente a più di una scuola di specializzazione.

Art. 197 — Per essere ammessi a frequentare il primo anno di ciascuna scuola di specializzazione occorre avere superato dinanzi ad una Commissione di tre membri, presieduta dal direttore della scuola, un esame di ammissione che potrà consistere in prove scritte ed orali, a scelta del direttore, dirette ad accertare la

cultura medico-chirurgica generale del candidato. Potranno essere esclusi da detta prova di esame coloro che vengono iscritti con abbreviazione di corso.

La Commissione per l'esame di ammissione è composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri due insegnanti della scuola medesima.

Art. 198. — Potranno essere concesse abbreviazioni di corso nelle varie scuole di specializzazione a quegli aspiranti che ne facciano domanda e che dimostrino di essere stati assistenti effettivi o assistenti volontari di nomina rettoriale per un determinato numero di anni presso una clinica od un istituto universitario, ovvero assistenti effettivi presso una divisione ospitaliera di un grande ospedale, della stessa materia cui si riferisce la specializzazione prescelta.

Art. 199. — La frequenza della scuola di specializzazione è obbligatoria. Non potrà essere rilasciata la firma di frequenza dal direttore della scuola a quegli iscritti che non abbiano frequentato per un periodo da lui giudicato sufficiente. Mancando la firma di frequenza l'iscritto non potrà essere ammesso a sostenere gli esami speciali di quell'anno di corso e perciò l'anno di corso dovrà essere ripetuto.

Art. 200. — Al termine di ogni anno di corso l'iscritto dovrà sostenere gli esami speciali prescritti dal regolamento della scuola dinanzi ad una Commissione di tre membri, presieduta dal direttore della scuola.

Alla fine dell'ultimo anno di corso oltre gli esami speciali l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma che consisterà nella presentazione di una tesi scritta e nella sua discussione dinanzi ad una Commissione di sette membri, nominata dal Consiglio della facoltà e presieduta dal direttore della scuola.

Art. 201. — Il numero minimo e massimo degli iscritti alle varie scuole di specializzazione verrà fissato di anno in anno, entro il mese di giugno, dal Consiglio della facoltà medico-chirurgica dietro proposta del direttore della scuola, tenendo conto delle attrezzature scientifiche e didattiche della scuola medesima e sarà pubblicato nel manifesto che verrà affisso nell'albo dell'Università.

Art. 202. — La direzione di ciascuna scuola di specializzazione spetta al professore titolare della materia oggetto della specializzazione, sia esso di ruolo, ovvero incaricato.

Gli incarichi di insegnamento nelle varie scuole di specializzazione sono affidati, anno per anno, dalla Facoltà medico-chirurgica dietro proposta del direttore della singola scuola.

Art. 203. — Per le scuole di specializzazione si esigono le tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di medicina e chirurgia, oltre gli eventuali contributi di laboratorio e di gabinetto da approvarsi dal Consiglio di facoltà.

Art. 204. — Le scuole di specializzazione sono le seguenti:

1) Scuola di specializzazione in pediatria e puericultura;

2) Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia;

3) Scuola di specializzazione in oculistica;

4) Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle;

5) Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;

6) Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria;

7) Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia;

8) Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria;

9) Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche;

10) Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;

11) Scuola di specializzazione in anestesia;

12) Scuola di specializzazione in chirurgia generale;

13) Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;

14) Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali;

15) Scuola di specializzazione in igiene;

16) Scuola di specializzazione in medicina tossicologica.

Scuola di specializzazione in pediatria e puericultura

Art. 205. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria e puericultura è di due anni.

b) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei due anni di corso:

1° anno:
- Clinica pediatrica;
- Puericultura;
- Anatomia umana;
- Fisiologia;
- Farmacologia;
- Immunologia.

2° anno:
- Clinica pediatrica;
- Puericultura;
- Clinica chirurgica pediatrica;
- Dermatologia;
- Microbiologia;
- Radiologia;
- Psicologia e neuropsichiatria infantile.

c) Al termine di ciascun anno del corso l'iscritto dovrà sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento nel corso dell'anno.

d) L'esame per il conseguimento del diploma di specialità consisterà in una discussione clinica sul malato e nella discussione di una tesi scritta sopra argomento pediatrico assegnato dal direttore della scuola all'inizio del secondo anno di corso. L'esame potrà essere integrato da interrogazioni su argomenti trattati durante i due anni di corso.

e) Durante i due anni accademici l'iscritto è obbligato a frequentare come medico interno la clinica pediatrica.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 206. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ostetricia e ginecologia è di quattro anni.

b) Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° anno:

Anatomia ed embriologia dei genitali femminili;

Fisiologia dell'apparato genitale femminile;

Fisiologia della gravidanza, parto, puerperio;

Semeiotica ostetrico-ginecologica;

Esame di laboratorio.

2° anno:

Anatomia patologica dei genitali femminili;

Clinica ostetrico-ginecologica;

Operazioni ostetriche.

3° anno:

Tecniche di laboratorio applicate alle diagnosi ostetriche:

Clinica ostetrico-ginecologica;

Elementi di radiologia e radioterapia ginecologica.

4° anno:

Clinica ostetrico-ginecologica:

Tecnica operatoria ginecologica;

Nozioni di urologia ginecologica e tecnica cistoscopica.

c) Al termine di ciascun anno di corso l'iscritto dovrà sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.

d) L'esame per il conseguimento del diploma di specialista consisterà in una discussione clinica sopra un caso di ostetricia e di ginecologia e nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento vertente o nel campo dell'ostetricia o nel campo della ginecologia.

e) Durante gli anni di corso è obbligatorio l'internato nella clinica ostetrico-ginecologica con servizio effettivo e continuativo.

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 207. — a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in oculistica è di tre anni.

b) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso:

1° anno:

Embriologia;

Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;

Ottica fisiologica;

Diottrica oculare:

Patologia e clinica oculistica;

Semeiotica oculare;

Oftalmoscopia;

Tecnica operatoria.

2° anno:

Patologia oculare e semeiotica oculare;

Clinica oculistica (inclusa la traumatologia);

Oftalmoscopia;

Tecnica operatoria:

Istopatologia oculare;

Sierologia.

3° anno:

Clinica oculistica;

Diagnostica oftalmoscopica;

Infortunistica oculare,

Tecnica operatoria;

Neuropatologia oculare;

Radiologia oculare.

c) Al termine di ciascun anno di studio l'allievo dovrà sostenere una prova orale sugli insegnamenti impartiti nell'anno ed una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.

d) Per il conseguimento del diploma di specialista il candidato dovrà sostenere una discussione sopra un caso clinico e la discussione di una tesi.

e) Oltre a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni, gli allievi sono tenuti a frequentare, come interni, la clinica oculistica e gli ambulatori da questa dipendenti.

Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle

Art. 208. — a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in dermatologia e venereo-sifilografia è di tre anni.

b) Gli insegnamenti della scuola sono così suddivisi nei tre anni di corso:

1° anno:

Anatomia della pelle, degli organi genitali e dell'apparato escretore;

Fisiologia della pelle, delle mucose, dell'apparato genitale maschile e femminile e dell'apparato escretore;

Patologia generale dell'infiammazione, dei processi degenerativi dei tumori;

Allergia. Malattie di adattamento:

Fisiopatologia della pelle dell'apparato genitale e dell'apparato escretore (con particolare riferimento alla vescica e all'uretra).

Studio delle lesioni dermatologiche elementari nei riguardi clinici, istolpatologici e fisiopatologici;

Semeiotica dermatologica;

Tecnica di laboratorio:

Istopatologia, microbiologia, sierologia, chimica biologica.

2° anno:

Clinica delle malattie cutanee e veneree.

3° anno:

Clinica delle malattie cutanee e veneree;

Dermatosi infantile;

Dermatosi professionali;

Igiene e disposizioni legislative;

Terapia medica e chirurgica;

Terapia fisica (con particolare riferimento alla Roentgen-curieterapia).

c) Al termine di ciascun anno di corso, nel sostenere gli esami speciali sugli insegnamenti impartiti durante l'anno, l'allievo dovrà praticare la visita di almeno due malati della specialità, discuterne la diagnosi e la cura, nonchè illustrare un preparato istologico ed eseguire una prova di laboratorio.

d) Al termine del corso l'esame per il conseguimento del diploma consisterà nella discussione di un caso clinico e nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento della specialità.

e) Nei tre anni di corso è obbligatoria la frequenza dell'allievo nella clinica per l'intero anno solare, con gli stessi obblighi cui sono tenuti gli assistenti volontari.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 209. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni è di due anni.

b) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei due anni di corso:

1° anno:

Medicina legale penalistica e civilistica;

Medicina legale delle assicurazioni;

Tecnica delle perizie medico-legali e valutazioni infortunistiche;

Tecnica diagnostica delle autopsie;

Esercitazioni: 1) di laboratorio, 2) di infortunistica e di malattie professionali e del lavoro, 3) di tecnica e diagnostica delle autopsie giudiziarie.

2° anno:

Medicina legale penalistica, civilistica e canonistica;

Medicina legale delle assicurazioni;

Tecnica delle perizie medico-legali e valutazioni infortunistiche;

Tossicologia forense;

Psicopatologia forense;

Esercitazioni 1) di infortunistica e malattie professionali e del lavoro, 2) di tecnica e diagnostica delle autopsie giudiziarie.

c) Alla fine del 1° anno di corso l'allievo dovrà sostenere gli esami di profitto nelle seguenti materie: 1) medicina legale e delle assicurazioni, 2) tecnica e diagnostica delle autopsie, 3) prove pratiche attinenti ai corsi di esercitazioni.

Al termine del secondo anno l'allievo dovrà sostenere gli esami di profitto nelle seguenti materie: 1) medicina legale penalistica, civilistica e canonistica, 2) tecnica delle perizie medico-legali e valutazioni infortunistiche, 3) tossicologia forense, 4) psicopatologia forense, 5) prove pratiche attinenti ai corsi di esercitazioni.

d) Per il conseguimento del diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni, l'allievo dovrà discutere una tesi scritta, da lui preparata nei due anni di corso.

e) Durante i due anni del corso, il direttore della scuola potrà fare svolgere o svolgere personalmente conferenze su argomenti attinenti alla specializzazione, ad integrazione delle materie obbligatorie.

f) Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare come interni l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 210. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in otorinolaringoiatria è di tre anni.

b) Le materie di insegnamento durante i tre anni del corso sono così suddivise:

1° anno:

Anatomia ed embriologia dell'orecchio e delle prime vie aeree e digerenti;

Fisiologia dell'orecchio;

Semeiotica otorinolaringologica.

2° anno:

Nozioni di patologia generale e di anatomia patologica con speciale riguardo alla otorinolaringoiatria;

Patologia speciale otorinolaringoiatrica.

3° anno:

Nozioni di clinica oculistica, di clinica neurologica e di clinica chirurgica generale particolarmente attinenti alla clinica otorinolaringoiatrica;

Diagnostica e terapia medica e chirurgica otorinolaringoiatrica.

c) Al termine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante quell'anno.

d) Per il conseguimento del diploma di specialista di clinica otorinolaringoiatrica, l'allievo dovrà sostenere una discussione sopra un caso clinico della specialità, oltre alla discussione di una tesi scritta su argomento specialistico.

e) Gli iscritti al corso di specializzazione dovranno frequentare i reparti e gli ambulatori della clinica con gli stessi obblighi degli assistenti.

Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia

Art. 211. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia medica e radioterapia è di due anni.

b) Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei due anni di corso:

1° anno:

Anatomia e fisiologia radiologiche;

Fisica delle radiazioni ionizzanti;

Tecnica della radiodiagnostica e radioterapeutica;

Radiobiologia.

2° anno:

Roentgendiagnostica dell'apparato respiratorio;

Roentgendiagnostica dell'apparato cardiovascolare;

Roentgendiagnostica dell'apparato scheletrico e delle articolazioni:

Roentgendiagnostica dell'apparato urogenitale;

Roentgendiagnostica dell'apparato digerente e ghiandole annesse;

Roentgendiagnostica del cranio e del sistema nervoso;

Roentgenterapia e radiumterapia.

c) Il corso di lezioni sarà integrato da conferenze di aggiornamento nei vari campi della biologia e dalla clinica.

d) Al termine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.

e) Per il conseguimento del diploma, l'allievo dovrà sostenere dinanzi all'apposita Commissione la discussione di una tesi scritta su argomento di radiodiagnostica e radioterapia.

f) Ogni allievo ha l'obbligo di un internato di almeno quattro mesi per ciascun anno nei vari reparti dell'Istituto.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 212. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria è di due anni.

b) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei due anni del corso:

1° anno:
Clinica e patologia stomatologica;
Anatomia e istologia orale;
Anestesiologia e chirurgia dentale;
Fisiologia orale;
Microbiologia ed igiene orale;
Odontoiatria conservativa e materia medica stomatologica;
Protesi dentaria e odontotecnica;
Radiologia stomatologica.

2° anno:
Clinica e patologia stomatologica;
Odontoiatria infantile;
Chirurgia orale;
Ortopedia dento-facciale;
Esercitazioni clinico-pratiche;
Odontoiatria conservativa;
Protesi odontotecnica.

c) Durante gli anni del corso saranno tenute anche conferenze di carattere complementare su argomenti di patologia e clinica medica, di clinica pediatrica, di clinica otorinolaringoiatrica e di clinica oculistica.

d) Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto, teorico e pratico, sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.

e) Per il conseguimento del diploma è obbligatoria altresì la discussione, dinanzi all'apposita Commissione, di una tesi scritta.

f) Gli allievi hanno l'obbligo dell'internato nella clinica odontoiatrica.

Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche

Art. 213. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche è di tre anni.

b) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso:

1° anno:
1) Anatomia;
2) Fisiologia del cuore e dei vasi;
3) Igiene e statistica;
4) Metodiche funzionali;
5) Patologia e clinica medica;
6) Patologia generale;
7) Batterio-immunologia.

2° anno:
1) Farmacologia;
2) Anatomia patologica;
3) Radiologia;
4) Metodiche funzionali;
5) Patologia e clinica medica.

3° anno:
1) Problemi assicurativo-sociali;
2) Chirurgica del cuore e dei vasi;
3) Radiologia;
4) Metodiche funzionali;
5) Patologia e clinica medica;
6) Terapie speciali;
7) Ortopedia.

c) Oltre le lezioni di corsi sopraindicati, potranno essere tenute, dietro designazione del direttore della scuola, delle conferenze e delle dimostrazioni a classi riunite.

d) Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni pratiche si svolgeranno in parte presso la clinica medica, in parte presso l'Istituto di patologia medica, in conformità dell'orario, che al principio dell'anno verrà stabilito dal direttore della scuola.

e) Al termine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.

f) Al termine del triennio per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere dinanzi alla Commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta sopra argomento riguardante malattie dell'apparato cardio-vascolare o delle malattie reumatiche.

g) Durante i tre anni del corso gli allievi dovranno frequentare assiduamente, a turno, le infermerie e gli ambulatori della clinica medica e dell'Istituto di patologia medica.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 214. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie del ricambio e endocrinologia è di due anni.

b) Le materie di insegnamento sono così suddivise fra i due anni del corso:

1° anno:
Anatomia delle ghiandole endocrine;
Fisiologia delle ghiandole endocrine;
Fisiologia della alimentazione e del ricambio;
Chimica biologica;
Tecnica di laboratorio;
Fisiopatologia endocrina;
Anatomia patologica delle malattie endocrine e metaboliche;
Patologia e clinica delle malattie endocrine;
Patologia e clinica delle malattie del ricambio;
Genetica (eredo-patologia-diametabolica).

2° anno:
Clinica delle malattie endocrine;
Clinica delle malattie del ricambio;
Terapia delle malattie endocrine;
Terapia delle malattie del ricambio;
Radiodiagnostica e radioterapia.

c) Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni pratiche si svolgeranno in parte presso la clinica medica, in parte presso l'Istituto di patologia medica in conformità dell'orario, che al principio dell'anno verrà stabilito dal direttore della scuola.

d) Al termine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.

e) Al termine del biennio, per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere dinanzi alla commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta sopra argomento riguardante l'endocrinologia e le malattie del ricambio.

f) Durante i due anni del corso gli allievi dovranno frequentare assiduamente a turno, le infermerie e gli ambulatori della clinica medica e dell'Istituto di patologia medica.

Scuola di specializzazione in anestesia

Art. 215. — *a*) La Scuola per la specializzazione in anestesia ha la durata di due anni.

b) Saranno ammessi alla frequenza della scuola i laureati in medicina e chirurgia che dimostreranno di avere prestato servizio di assistentato in reparto di chirurgia generale e che avranno superato il prescritto esame di ammissione.

c) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei due anni di corso:

1° anno:

Nozioni di fisica con particolare riguardo alle leggi di diffusibilità e della fisica degli agenti anestetici con applicazione allo strumentario di anestesia;

Chimica e farmacologia degli agenti anestitici;

Anatomia (con particolare riguardo all'anatomia dell'apparato respiratorio e circolatorio e al sistema nervoso centrale e periferico);

Fisiologia (con particolare riguardo alla fisiologia dell'apparato respiratorio e circolatorio e del sistema nervoso e endocrino);

Cardiologia (con particolare riguardo alla indagine elettro-cardiografica e al significato della variazione della pressione arteriosa);

Strumentario e tecnica della anestesia.

2° anno:

Patologia della respirazione e della circolazione;

Patologia dell'apparato endocrino e stati dia-metabolici;

Anestesia e suoi rapporti con la patologia;

Complicazione della anestesia e tecniche della rianimazione;

Nozioni di fisioterapia con particolare riguardo alla ginnastica respiratoria;

Tecniche di anestesia nella chirurgia infantile, nella ostetricia e ginecologia, nella otorinolaringoiatria, nella odontoiatria, nella neurologia e nelle operazioni sul torace;

Tecniche d'impiego degli anestetici in condizioni non chirurgiche (blocchi diagnostici e terapeutici, cura del dolore, alcoolizzazione), ecc.

d) Alla fine di ciascun anno del corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie che sono state oggetto di insegnamento nel corso dell'anno.

e) Alla fine del secondo anno gli allievi dovranno sostenere una prova generale scritta su argomenti che sono stati oggetto di insegnamento durante i due anni o discutere una tesi originale di specializzazione, nonchè sostenere una prova pratica di conduzione di una anestesia.

f) Durante i due anni del corso è obbligatoria la frequenza della clinica chirurgica in conformità dell'orario che sarà stabilito dalla direzione della scuola. Ogni specializzando dovrà avere partecipato durante il corso a non meno di duecento anestesie.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 216. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia generale è di cinque anni.

b) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei cinque anni del corso:

1° anno:

Anatomia topografica;

Patologia generale;

Batteriologia e sierologia;

Anatomia patologica e istologia patologica;

Patologia chirurgica;

Semeiotica chirurgica.

2° anno:

Anatomia chirurgica e anatomia clinica radiologica;

Anatomia patologica e istologia patologica;

Chimica biologica;

Patologia chirurgica;

Semeiotica chirurgica.

3° anno:

Anatomia chirurgica e anatomia patologica;

Radiologia;

Patologia chirurgica;

Semeiotica chirurgica;

Clinica chirurgica;

Terapia chirurgica.

4° anno:

Anatomia chirurgica;

Traumatologia;

Tecnica degli apparecchi gessati;

Clinica chirurgica generale;

Semeiotica otorinolaringoiatrica;

Semeiotica ostetrico-ginecologica.

5° anno:

Clinica chirurgica generale;

Neurologia;

Ostetricia e ginecologia;

Ortopedia;

Medicina legale.

c) Alla fine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico pratico sugli insegnamenti impartiti nell'anno del corso. L'esame di clinica chirurgica comprenderà quattro prove distinte: 1) chirurgia della testa e del collo, neurochirurgia e otorinolaringoiatria; 2) chirurgia del torace; 3) chirurgia dell'addome; 4) chirurgia degli arti e traumatologia.

d) Al termine del corso per la specializzazione, gli allievi dovranno sostenere dinanzi alla Commissione per l'esame di diploma una discussione sopra a un caso clinico, nonchè la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di chirurgia.

e) Gli allievi, oltre a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni sono tenuti a frequentare come gli interni la clinica chirurgica generale.

Per le discipline al di fuori della clinica chirurgica possono essere indicati, su giudizio del direttore, periodi di internato nei rispettivi istituti.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 217 — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia è di tre anni.

b) Gli insegnamenti sono così suddivisi nei tre anni di corso:

1° anno:

Anatomia degli organi del movimento;

Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento;

Fondamenti di radiologia e radioterapia;

Radiodiagnostica;

Protesi e tecnica degli apparecchi;

Pediatria ortopedica.

2° anno:

Anatomia degli organi del movimento;

Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento;

Fondamenti di radiologia e radioterapia;

Radiodiagnostica;

Protesi e tecnica degli apparecchi;

Pediatria ortopedica.

3° anno:

Corso di operazioni ortopediche;

Terapia fisica;

Clinica ortopedica e traumatologica;

Infortunistica;

Neuropatologia degli organi di movimento.

c) Al termine di ogni anno del corso gli allievi dovranno sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che nel corso dell'anno sono state oggetto di insegnamento.

d) Al termine del triennio, per il conseguimento del diploma di specialista, l'allievo dovrà sostenere davanti alla apposita Commissione una discussione sopra un caso clinico, oltre alla discussione di una tesi di laurea su di argomento attinente alla specialità.

e) Durante i tre anni del corso gli allievi sono tenuti a frequentare come interni la clinica ortopedica.

Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali

Art. 218. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie nervose e mentali è di tre anni.

b) Gli insegnamenti della scuola sono così suddivisi nei tre anni di corso:

1° anno:

Anatomia clinica del sistema nervoso;

Fisiologia e fisiopatologia generale del sistema nervoso;

Psicopatologia generale.

2° anno:

Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;

Semeiotica neurologica e psichiatrica;

Patologia speciale delle malattie nervose e mentali.

3° anno:

Clinica e terapia delle malattie nervose;

Clinica e terapia delle malattie mentali.

c) Al termine di ciascun anno del corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante l'anno.

d) Per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere dinanzi all'apposita Commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta su di un argomento attinente alla specialità.

e) Durante i tre anni del corso gli allievi sono obbligati a frequentare come interni la clinica neuropsichiatrica.

Scuola di specializzazione in igiene

Art. 219. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene è di due anni.

b) Gli insegnamenti della scuola nei due anni di corso sono così suddivisi:

1° anno:

Igiene generale e speciale;

Demografia, legislazione, polizia sanitaria-statistica;

Microscopia applicata all'igiene, microbiologia, parassitologia, immunologia;

Chimica e fisica applicata all'igiene;

Tecnica delle autopsie e delle biopsie;

Patologia e clinica delle malattie infettive;

Ispezioni delle carni da macello;

Istologia normale e patologica.

2° anno:

Igiene generale e speciale;

Malattie da intossicazione, da carenza, da insalubrità, da eredità morbosa;

Malattie sociali;

Microscopia applicata all'igiene, microbiologia, parassitologia ed immunologia;

Patologia e clinica delle malattie infettive;

Ingegneria sanitaria.

c) Oltre a seguire le lezioni e le esercitazioni, gli allievi devono frequentare come interni, l'Istituto di igiene.

Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internato nei rispettivi istituti.

d) Alla fine di ciascun corso l'allievo deve sostenere una prova scritta su un tema che abbracci i punti fondamentali dell'insegnamento annuo, una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso, una prova pratica consistente nella lettura e discussione di preparati in manualità tecniche e dimostrazioni.

e) Alla fine del corso l'allievo dovrà sostenere un esame finale riassuntivo e discutere una tesi.

Scuola di specializzazione in medicina tossicologica

Art. 220. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina tossicologica è di due anni.

b) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei due anni di corso:

1° anno:

Tecnica di prelievo e di conservazione del materiale organico con speciale riguardo a quello cadaverico;

Chimica tossicologica dei metalli e dei metalloidi con particolare riguardo alla loro identificazione in presenza di materiale organico (visceri), (con esercitazioni obbligatorie): sintomatologia clinica presentata dagli avvelenamenti relativi.

2° anno:

Chimica tossicologica dei composti organici alifatici ed aromatici e soprattutto degli alcaloidi e glucosidi che più frequentemente sono causa di avvelenamento (con esercitazioni obbligatorie come per il primo anno); sintomatologia clinica presentata dagli avvelenamenti relativi.

c) Durante i due anni di frequenza alla scuola tutti gli ammalati che vengono ricoverati nella clinica saranno seguiti e studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso: casi interessanti di intossicazioni singole o collettive potranno essere oggetto di ricerche speciali o di pubblicazioni da parte di uno o più iscritti al corso a seconda del giudizio del direttore.

d) Alla fine del 1° e del 2° anno avranno luogo esami speciali su gli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (o clinica) su argomenti di tossicologia.

e) L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia. Per l'iscrizione al corso di specializzazione i candidati devono aver fatto almeno un anno di pratica nella clinica medica o in un reparto medico ospedaliero oppure dovranno dar prova di avere nozioni sufficienti di chimica e di semeiotica medica nell'esame di ammissione.

f) Per l'insegnamento il direttore dell'Istituto di farmacologia e clinica tossicologica potrà ricorrere alla collaborazione di altri titolari di cattedra dell'Università, particolarmente versati su argomenti concernenti, sia pure indirettamente, la tossicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 82. — PALLA

LEGGE 16 aprile 1953, n. **346**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria, in materia di proprietà industriale, concluso a Roma il 1° febbraio 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di proprietà industriale concluso a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 dell'Accordo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accord entre le Gouvernement italien et le Gouvernement Fédéral autrichien en matière de propriété industrielle

Le Gouvernement italien et le Gouvernement Fédéral autrichien animés du désir de resserrer toujours davantage les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent l'Autriche et l'Italie,

pénétrés de l'esprit de confiante cordialité qui caractérise leurs rapports réciproques,

soucieux de remédier aux atteintes subies par les droits de propriété industrielle appartenant aux ressortissants des deux Parties contractantes du fait de la situation particulièrement exceptionnelle existant en Autriche depuis la date du 12 mars 1938,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou de modèles d'utilité, qui n'étaient pas expirés le 13 mars 1938, et ceux qui ont pris naissance depuis cette date, mais avant le 1er juillet 1951, sont prolongés, par chacun des deux Pays contractants en faveur des titulaires des droits reconnus par ladite Convention ou de leurs ayants-cause jusqu'à l'expiration d'une période de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Accord.

Article 2

1. — Un délai qui expirera à la fin d'une période de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Accord est ouvert, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, aux titulaires de brevets d'invention ou de modèles d'utilité ou à leurs ayants-cause pour accomplir tout acte, remplir toute formalité et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chacun des deux Pays, pour conserver leurs droits non expirés le 13 mars 1938 ou acquis après cette date jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. — Toutefois, le paiement des taxes sera effectué conformément au taux en vigueur au moment de la demande prévue à l'article 8 ci-dessous.

Article 3

1. — La période comprise entre le 13 mars 1938 et la date d'entrée en vigueur du présent Accord n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul tant du délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet d'invention ou d'un modèle d'utilité, pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce, pour l'ex-

ploitation d'un dessin ou modèle industriel que du délai de trois ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 6 *bis* de la Convention d'Union.

2. — En outre, il est convenu qu'aucun brevet, dessin ou modèle industriel, qu'aucune marque de fabrique ou de commerce encore en vigueur le 13 mars 1938, ne pourra être frappé de l'une quelconque des sanctions prévues par l'article 5 de la Convention d'Union avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 4

1. — Les tiers qui, après le 12 mars 1938 et jusqu'à la date de la signature du présent Accord, auraient de bonne foi entrepris l'exploitation d'une invention ou d'un modèle d'utilité, pourront continuer l'exploitation personnelle antérieurement commencée à condition qu'ils versent une redevance équitable au titulaire du brevet ou à ses ayants-cause.

2. — A défaut d'accord entre les parties intéressées sur le montant de la redevance, celle-ci sera fixé par la juridiction compétente.

Article 5

Les documents nécessaires à l'obtention des facilités prévues dans le présent Accord sont dispensés de toute formalité de légalisation en ce qui concerne la signature des autorités compétentes aux termes de la législation nationale.

Article 6

1. — Aux termes du présent Accord ne peuvent être considérées comme ayants-cause que les personnes ayant acquis leurs droits à une date certaine, antérieurement à la date de la signature dudit Accord.

2. — La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas si les ayants-droit sont les héritiers du titulaire du droit.

Article 7

Les dispositions du présent Accord doivent être appliquées aussi lorsque la déchéance ou l'extinction du droit a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.

Article 8

1 — Pour bénéficier des dispositions du présent Accord les titulaires de droits de propriété industrielle doivent adresser une demande, en Autriche au Bureau des Brevets et en Italie à l'« Ufficio Centrale dei Brevetti » auprès du Ministère de l'Industrie et du Commerce.

2. — Cette demande doit être accompagnée de toutes les indications de nature à en démontrer le bien fondé ainsi que la justification des paiements des annuités échues.

Article 9

Les dispositions du présent Accord sont applicables à tout ressortissant, personne physique ou morale, de chacune des Parties contractantes.

Article 10

Les dispositions édictées par la législation intérieure de l'un des deux Pays contractants et qui seraient plus favorables que celles du présent Accord, seront appliquées en faveur des ressortissants de l'autre Pays contractant.

Article 11

1. — Le présent Accord sera ratifié dans les formes constitutionnelles de chacun des deux Pays contractants.

2. — L'échange des instruments de ratification aura lieu à Vienne.

3. — L'Accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 1er février 1952.

Pour le Gouvernement Fédéral Autrichien
J. E. SCHWARZENBERG

Pour le Gouvernement Italien
ANTONIO PENNETTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1953.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Ipauçu alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Ipauçu alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo (Brasile).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1953
Registro n. 43 *Esteri, foglio n.* 60.

(2291)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1953.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Villa Constitución alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Rosario (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare a Villa Constitución alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Rosario (Argentina).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1953
Registro n. 43 Esteri, foglio n. 64.

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1953.

Prezzi di abbonamento e di vendita della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917 n. 749, l'art. 6 del regio decreto 15 luglio 1923, n. 1570, concernenti la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale, e l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Decreta:

Il prezzo di abbonamento annuo alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana in edizione unica quindicinale, per l'anno 1953 è stabilito in L. 6000 per gli Uffici statali e per i Comuni della Repubblica e in L. 7000, comprese le spese di posta, per gli altri abbonati.

Per i non abbonati il prezzo di vendita della Raccolta è fissato come segue:

per ciascun fascicolo quindicinale separato L. 350 (prezzo medio):

per ciascuna Raccolta completa, dal 1949 in poi L. 9000;

per le collezioni della Raccolta relativa agli anni dal 1861 al 1948, incluso, in ragione di L. 500, per ciascun fascicolo.

Gli abbonamenti alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti sono esclusivamente annuali ed in ogni caso decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Roma, addì 12 marzo 1953

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1953
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 294. — OLIVA

(2394)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1953.

Autorizzazione ai Magazzini generali di Treviso all'ampliamento della succursale in Cornuda.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Visti il decreto Ministeriale 17 luglio 1950 che autorizza la Società anonima veneta per prove, assaggio, stagionatura e Magazzini bozzoli e sete (esercente i Magazzini generali di Treviso a' sensi del decreto Ministeriale 30 giugno 1927) ad istituire una succursale in Cornuda ed il decreto Ministeriale 13 luglio 1951, che approva per l'esercizio di detta succursale nuove norme regolamentari e condizioni tariffarie;

Vista l'istanza di ampliamento della suddetta succursale in Cornuda, presentata dall'Anonima veneta per prove assaggio stagionatura e Magazzini bozzoli e sete ed il parere favorevole espresso in proposito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso nella seduta di Giunta camerale del 12 marzo 1953;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali di Treviso, dell'Anonima veneta per prove, assaggio, stagionatura e Magazzini bozzoli e sete, sono autorizzati ad esercire in regime di Magazzini generali succursali i locali siti in Cornuda, nel Salumificio Spinetta Olvrado — di cui al contratto d'affitto 21 febbraio 1953, registrato a Treviso il 27 febbraio detto — per la stagionatura dei salumi e la conservazione di generi alimentari, anche deteriorabili.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(2346)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1953.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società di assicurazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere

l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana in sostituzione di quella attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società di assicurazioni « Praevidentia », con sede in Roma, in sostituzione della corrispondente attualmente in vigore:

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente in caso di premorienza.

Roma, addì 4 maggio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(2345)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1953.

Dichiarazione di utilità pubblica, d'urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie all'ampliamento della sede della « Telve » in Trento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con i decreti legislativi 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e finanze da una parte e la Società telefonica delle Venezie (poi « Telve ») dall'altra, per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 2ª zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 506;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda del 30 agosto 1952 presentata dalla « Telve » intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità, resasi necessaria per l'ampliamento della centrale telefonica urbana di Trento, nonchè il piano di massima e la relazione sommaria facenti parte integrante del presente decreto;

Considerato che le reali esigenze della centrale di Trento in considerazione anche del crescente sviluppo del traffico interurbano rendono necessario, indifferibile ed urgente l'ampliamento dei locali della centrale di cui trattasi, per cui è necessario estendere gli impianti della Società concessionaria del servizio;

Che per tale estensione i locali più adatti alle esigenze tecniche dell'impianto e del pubblico servizio, tenendo specialmente conto della situazione planimetrica della zona sono proprio quelli attigui intestati alla ditta Franceschi Emilio in conformità del progetto predisposto dalla Società predetta;

Che le osservazioni mosse al riguardo dal sig. Franceschi Emilio e le altre soluzioni dallo stesso prospettate non rispondono invece nel modo più opportuno alle esigenze sopraindicate;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'ampliamento dell'edificio dell'agenzia di Trento della Società telefonica delle Venezie in dipendenza della installazione di una nuova centrale interurbana per cui è prevista l'incorporazione, all'edificio sociale, di parte (270 mq. circa) dei locali finitimi intestati alla ditta Franceschi Emilio e precisamente dell'intera p. ed 165/3 e di parte della p. ed 164/2.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori inerenti all'ampliamento dell'edificio di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le opere e le espropriazioni dovranno incominciarsi entro il termine di giorni quindici e compiersi nel termine di mesi venti dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1953

Il Ministro: SPATARO

(2397)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1953.

Sostituzione di un componente della Deputazione della Borsa valori di Milano, per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952, con il quale è stata costituita, tra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Milano, per il 1953;

Vista la lettera in data 28 aprile 1953, n. 24015, con la quale la Camera di commercio di Milano, in sostituzione del prof. Giorgio Pivato, membro supplente di quella Deputazione di borsa in rappresentanza della stessa Camera, dimissionario, designa il sig. Guido Ganna;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'integrazione dei componenti della Deputazione di borsa di Milano, come sopra indicato;

Decreta:

Il sig. Guido Ganna è nominato membro supplente, in sostituzione del prof. Giorgio Pivato, dimissionario, della Deputazione della borsa di Milano, per l'anno 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

(2368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una eredità costituita da beni immobili e mobili, disposta dal prof. Emidio Cesari di Ascoli Piceno.

Con decreto 4 maggio 1953, n. 60262, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare l'eredità a titolo universale, costituita da beni immobili e mobili, disposta dal prof. avv. Emidio Cesari a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia con testamento olografo in data 7 luglio 1951 (registrato in Ascoli Piceno il 14 settembre 1951, n. 529, volume numero 217), a condizione che venga istituita una « Fondazione Cesare ed Emidio Cesari » per l'infanzia abbandonata del comune di Ascoli Piceno, in favore della quale dovrà istituirsi un asilo nido o colonia permanente nella Villa di San Savino, inclusa nel legato testamentario, in cui dovrà aver sede la Fondazione, e che gli immobili ereditati costituiscano patrimonio della Fondazione ad eccezione della parte proveniente al prof. Cesari dell'eredità materna, in corso di divisione, che può essere alienata e reinvestita.

(2302)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1951, registrato dalla Corte dei conti il 5 maggio 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott Salvatore Brucale avverso il provvedimento della Commissione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, costituita presso il Provveditorato agli studi di Caltanissetta, circa l'assegnazione degli incarichi di lingua e letteratura inglese negli istituti statali di quella Provincia per l'anno scolastico 1950-51.

(2056)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959).

Numero del titolo provvisorio: 73, serie B. — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione tesoreria provinciale di Agrigento. — Persona che ha denunziato il titolo: Sutera Giuseppe fu Filippo, dom. in Menfi (Agrigento), via Agareni, cortile Guglia. — Capitale nominale L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 7 maggio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2331)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 maggio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	625 —
» Genova	624,90	626 —
» Milano	624,91	625,75
» Napoli	624,90	626 —
» Palermo	624,91	625,87
» Roma	624,89	626 —
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	626,50

Media dei titoli del 18 maggio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66 —
Id. 3,50 % 1902	61,70
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % 1935	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	80,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,20
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,125

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit	624,90
1 dollaro canadese	»	625,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Cossato (Vercelli), della estensione di ettari 1217, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 aprile 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

(2260)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 29 dicembre 1952, n. 38894, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza è costituita come appresso:

Presidente:

Erenda dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale;

Gasparini prof. Antonio, primario medico dell'ospedale civile di Schio;

Frasson prof. Ugo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Schio;

Lavagnoli dott. Adelmo, medico condotto.

Segretario:

Romani dott. Fernando.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 aprile 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2207)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 29 dicembre 1952, n. 38895, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza è costituita come appresso:

Presidente:

Brunetti dott. Ugo, consigliere di prefettura.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale;

Boschetti prof. dott. Mario, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civile di Vicenza;

Clementi prof. dott. Bruno, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Pizzocaro Reghelin Delizia, ostetrica condotta.

Segretario:

Privitera dott. Alfio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 aprile 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2206)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rinvio delle prove scritte del concorso per esame a cento posti di grado 11° del quadro del personale direttivo amministrativo di gruppo A nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 24 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* n. 98 del 29 aprile 1953, col quale è stato fissato il diario delle prove scritte del concorso per esame a cento posti di grado 11° del quadro del personale direttivo amministrativo di gruppo *A* nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, l'Amministrazione stessa si trova nella necessità di differire tali prove;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cento posti di grado 11° di gruppo *A* del quadro del personale direttivo amministrativo non hanno più luogo nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1953 e sono rinviate a data da stabilirsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 7 maggio 1953

Il Ministro: SPATARO

(2401)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 29 ottobre 1952, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.s. (*Gazzetta Ufficiale* n. 289, del 13 dicembre 1952);

Visto il decreto Ministeriale in data 14 gennaio 1953, con il quale è modificata la formazione della Commissione di esame (registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1953, registro n. 11 Difesa-Aeronautica, foglio n. 219);

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi:

Presidente:

magg. generale A.A.r.s. Sivieri Giuseppe.

Membri:
colonnello A.A.r.n. Di Stefano Mario;
colonnello A.A.r.s. Biagini Giovanni;
colonnello A.A.r.s. Formentini Pietro;
ten. colonn. A.A.r.n. Sansebastiano Euro.

Segretario senza voto:
capitano A.A.r.s. De Luca Sante.

Ai suddetti verranno corrisposti i compensi previsti dallo art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1953
Registro n. 13 *Esercito, foglio n.* 242. — TEMPESTA

(2268)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero della pubblica istruzione, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 9 maggio 1953).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo del personale d'ordine delle biblioteche pubbliche governative, n. 8 (otto) posti di vice coadiutore (gruppo C, grado 13°), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa, che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza entro il termine fissato dal bando del concorso a 25 (venticinque) posti di vice coadiutore in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine delle biblioteche pubbliche governative pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1953, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno sostenere, a norma del regio decreto-legge 9 marzo 1936, n. 453, gli esami scritti ed orali che avranno luogo a Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consisteranno delle seguenti prove:

Prove scritte

a) componimento d'italiano;

b) versione dal francese in italiano con l'aiuto del dizionario;

c) saggio di copia a mano o a macchina, a scelta del candidato.

Prova orale:

nozioni di storia d'Italia e di geografia politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, e nozioni sull'ordinamento delle biblioteche.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 13°, la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(2355)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 marzo 1953, con il quale venne approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami a quarantaquattro posti di geometra aggiunto in prova nella Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 1953, sono incorse inesattezze che si devono rettificare come segue:

1) a pagina 1378, 1ª colonna, al n. 80, Gnerre Antonio, voto totale « 15,287 » leggasi: 15,187;

2) a pagina 1379, art. 2, al n. 43, « Lodigiani Agostino » leggasi: Lodigiani Agostino.

(2185)

PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 12 gennaio 1952, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento delle sedi mediche di Spotorno Bergeggi Vezzi Portio e Bardineto, vacanti al 30 novembre 1951;

Viste le risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la sottoriportata graduatoria dei candidati risultati idonei:

1. Russo dott. Ugo	punti	109,25	su 150
2. Oddone dott. Carlo Felice	»	108,61	»
3. Faldini dott. Giorgio	»	106,66	»
4. Vigliercio dott. Gian Mario	»	102,35	»
5. Tomei dott. Alfonso	»	101,42	»
6. Ponzeveroni dott. Niccolino	»	100,18	»
7. Lianza dott. Biagio	»	100,14	»
8. Giongo dott. Antonio	»	98,29	»
9. Bogliolo dott. Giovanni	»	97,39	»
10. Perracchio dott. Aldo	»	96,46	»
11. Gandolfo dott. Alberto	»	94,87	»
12. Lanza dott. Mario	»	93,45	»
13. Rossi dott. Franco	»	90,97	»
14. Barile dott. Francesco	»	87,22	»
15. Pagliaini dott. Giovanni	»	86,97	»
16. De Bernardi dott. Giovanni	»	85,45	»
17. Cerruti dott. Gaspare	»	82,74	»
18. Manno dott. Giuseppe	»	78,85	»

Savona, addì 16 aprile 1953

Il prefetto: MARCONCINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951;

Visto le sedi indicate preferenzialmente dai candidati nella loro domanda di ammissione al concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascun nominativo indicate:

1) Russo dott. Ugo: Consorzio Spotorno Bergeggi Vezzi Portio;

2) Oddone dott. Carlo Felice: Bardineto.

Savona, addì 16 aprile 1953

Il prefetto: MARCONCINI

(2213)

PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 37680 in data 23 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 in data 23 gennaio 1953, col quale vennero assegnate ai vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 24290 in data 22 agosto 1951, le condotte mediche ad essi spettanti secondo l'ordine di preferenza indicato nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione delle condotte, in atto vacanti per effetto di rinunzia o di decadenza dei titolari, ai candidati che le hanno richieste in ordine di preferenza ovvero a quelli che seguono in graduatoria;

Viste le dichiarazioni di rinunzia alle condotte stesse prodotte dai dott. Frachioni Antonio fu Costantino, Gardini Lino di Aristodemo, Nani Carlo di Adolfo e Cavazzi Fernando di Antonio;

Ritenuto che la nomina in questione avviene nel prescritto termine di sei mesi di cui all'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Daveri dott. Ubaldo di Giuseppe: 2ª condotta di Alseno;

2) Baciocchi dott. Almerigo di Antonio: 1ª condotta di Ferriere;

3) Locarni dott. Albino di Vittorio: condotta consorziale Cerignale-Corte Brugnatella;

4) Bellani dott. Luigi di Giuseppe: 2ª condotta di Ferriere;

5) Talarico dott. Vincenzo fu Saverio: condotta di Coli;

6) Negrotti dott. Giuseppe fu Giuseppe: condotta consorziata Ottone-Zerba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 23 aprile 1953

Il prefetto: OTTAVIANO

(2217)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto, bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Flavio Felici si è resa vacante la condotta medico chirurgica della frazione Porto del comune di Potenza Picena;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Massimo Cocciolillo è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Porto Potenza Picena in sostituzione del dott. Flavio Felici, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Potenza Picena.

Macerata, addì 28 aprile 1953

Il prefetto: CARELLI

(2341)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Regione Trentino-Alto Adige

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico di Vezzano ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 16 gennaio 1953, n. 693, la signorina Magnabosco Domenica ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Magnabosco Domenica è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta consorziale di Vezzano ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 7 maggio 1953

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Avio ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale del 15 gennaio 1953, n. 692, la signora Aurigi Anna in Ricci ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Aurigi Anna in Ricci è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Avio, ed è designata per la nomina al postto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 6 maggio 1953

Il Commissario del Governo: BISIA

(2342)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.